



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Data 30-07-2015	OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.
--	--

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:39 nella sala delle adunanze del Consiglio.

Convocato per determinazione del SINDACO, previo avviso notificato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

PELAGAGGIA MAURIZIO	Presente
CHIARABILLI MICHELE	Presente
BONCI STEFANO	Presente
SACCOMANDI GIANLUCA	Presente
PRUSSIANI PARIDE	Presente
LUSTRISSIMINI ORLANDO	Presente
CIPRIANI ELISA	Presente
AMADORI CRISTIAN	Presente
DE CAROLIS MARIA GRAZIA	Presente
MEZZANOTTI MAURIZIO	Presente
LUZI NICOLA	Assente
CHIAVARELLI LUIGI	Presente
ZANCHETTI ALEX	Presente

Presenti 12 Assenti 1

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea Volpini.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

SACCOMANDI GIANLUCA

AMADORI CRISTIAN

CHIAVARELLI LUIGI

In continuazione di seduta – Punto n. 6 dell'ordine del giorno.

SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI.

Relaziona sul provvedimento il Sindaco. La relazione è stata registrata su nastro magnetico, agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il SINDACO sottopone quindi a votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“ “

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI – TRIBUTI E ATTIVITA' ECONOMICHE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-705, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivata esigenze;

- che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014 (pubblicato in G.U. n. 301 del 30/12/2014) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato fissato al 31 marzo 2015;

- che, con Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015 (pubblicato in G.U. n. 67 del 21/03/2015) il predetto termine è stato differito al 31 maggio 2015;

- che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 (pubblicato in G.U. n. 115 del 20/05/2015) differisce ulteriormente il termine dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17 del 19/07/2014;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 52 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

VISTI i commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

comma 669: *"Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli". Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.*

comma 671: *"La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".*

comma 675: *"La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214".*

comma 676: *"L'aliquota di base della TASI è del 1 per mille. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento".*

comma 677: *"Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille".*

comma 678: *"Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676".*

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

CONSIDERATO che, per effetto di quanto disposto dal comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, lettera b) - punto 2), i servizi indivisibili erogati dal Comune di Fossombrone, sono così individuati e per ciascuno di essi sono indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

SERVIZIO	PREVISIONE DI SPESA BILANCIO 2015
CULTURA	143.844,00
SPORT	150.565,000
GESTIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve)	248.915,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	221.457,00
VERDE PUBBLICO	52.809,00
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	6.440,00
URBANISTICA	186.198,95
ANAGRAFE	105.352,00
TOTALE	1.115.580,00

PRECISATO che, in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2015 sono le seguenti:

<p>Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti nella stessa con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali unitamente alle pertinenze, il tutto come definito A1 - A8 - A9</p> <p>Detta aliquota si applica anche alle seguenti unità, purché classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:</p> <p>a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;</p>	0,4%
---	------

b) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità.	
Per tutte le categorie di immobili, ivi compresi quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (per i quali la riserva a favore dello Stato è pari allo 0,76%).	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%

CONSIDERATO che l'aliquota di base TASI è pari al 0,1% (art. 1, comma 676, L. 147/2013) e che in ogni caso applicabilità anche dell'aliquota di base è legata al rispetto della condizione che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU per ciascuna tipologia di immobile al 31/12/2013 (art. 1, comma 640 e 677, L. 147/2013);

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquote TASI 2015
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7)	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati (escluse le categorie soggette all'aliquota IMU del 10,6 e D/10)	1 per mille

CONSIDERATO pertanto che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2015 ammonta ad € 330.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 29,58%:

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione delle aliquote relative alla TASI;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

- l'art. 1, comma 688. Della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dall'art. 1 del D.L. 06/03/2014, n. 16, il quale stabilisce che:"..il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta unica comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 08/04/2014, con la quale è stata designata, con effetto dal 01 Gennaio 2014, la Rag. Nadia Cavanna quale Funzionario Responsabile della IUC, (già Funzionario Responsabile degli altri tributi locali, ICI, IMU, TARSU, TARES);

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile" in quanto determina le modalità di applicazione della Tares;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale (l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n°267);

P R O P O N E

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE per l'anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquote TASI 2015
Abitazione principale e pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6, C/7)	1,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Altri fabbricati (escluse le categorie soggette all'aliquota IMU del 10,6 e D/10)	1 per mille

3. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo di base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non supera l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,6 per mille.

4. DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote corrispondenti;

5. DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

6. DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

7. DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Tributi - Attività Economiche
F.to Rag. Nadia Cavanna

“ ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dai seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- Responsabile del Settore VI - Tributi ed Attività Economiche in data 16/07/2015: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Responsabile del Settore V - Servizio Economico Finanziario in data 21/07/2015: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata dal seguente parere:

- Revisore dei Conti in data 23/07/2015: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. 3 (Mezzanotti, Chiavarelli, Zanchetti)
- Consiglieri astenuti : n. =

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 9
- Consiglieri contrari : n. 3 (Mezzanotti, Chiavarelli, Zanchetti)
- Consiglieri astenuti : n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Andrea Volpini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Lì 05-08-2015

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Volpini

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
- Che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2015 al 20-08-2015 Reg. n. 779 del 05-08-2015, ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000), il 16-08-2015

Lì, 25-08-2015

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Volpini